

ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale è quell'organo che ha il compito di verificare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. (ART 134)

La Corte costituzionale può essere chiamata in giudizio attraverso 2 vie:

- **In via principale (O D'AZIONE)**: quando la questione di legittimità viene proposta alla Corte costituzionale da parte dello Stato o della Regione attraverso un semplice ricorso.
- **In via incidentale**: avviene qualora un giudice nel corso di un comune giudizio (civile, penale o amministrativo) ritiene che la disposizione di legge o atto avente forza di legge sia in contrasto con una o più disposizioni costituzionali, sollevando la questione di costituzionalità dinanzi alla corte costituzionale.

Nel giudizio in via incidentale il giudice sospende il giudizio e rinvia la decisione alla Corte costituzionale.

Nel giudizio in via d'azione si tratta di un procedimento diretto in quanto è data la possibilità a determinati soggetti di chiamare in causa la Corte costituzionale attraverso un semplice ricorso per tutelare le proprie competenze.

I soggetti a sollevare la questione sono:

- **Stato**: se la legge regionale eccede la competenza della Regione (ossia non rientra nell'elenco delle competenze regionali sancite dalla Costituzione), lo Stato ricorre attraverso il Presidente del Consiglio.
- **Regioni**: se la legge dello Stato o di un'altra Regione lede la sua sfera di competenza, la Regione ricorre con una delibera della Giunta regionale.

Stato e Regione possono sollevare la questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge oggetto di disputa.